

STATUTO PRO LOCO TRESORE BALNEARIO

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco" di TRESORE BALNEARIO

1.2 L'associazione ha sede in:

VIA SUARDI, NR.20 – 24069 TRESORE BALNEARIO – PROV. BERGAMO

ART. 2 COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di TRESORE BALNEARIO ed eventuali comuni limitrofi e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

2.3 La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.4 La Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) nel rispetto dello Statuto, delle normative U.N.P.L.I., alla carta dei principi dell' U.N.P.L.I. e alla legge regionale nr.16 della Regione Lombardia.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, promozione e divulgazione dei prodotti tipici, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
- c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località.
- h) aprire e gestire circoli per i soci, nonché organizzare corsi didattici.

ART.4 SOCI

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.

4.3 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dal Consiglio d'Amministrazione per particolari meriti.

ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale;

5.2 I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e non sono eleggibili.

5.3 Tutti i Soci Ordinari, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.

5.4 Tutti i soci Ordinari e Onorari hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- c) a frequentare i locali della Pro Loco;
- d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

5.5 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco (solo i soci Ordinari);
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

6.2 La quota associativa è decisa anno per anno dal Consiglio Direttivo.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

ART. 7 ORGANI

7.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario ed il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Presidente onorario (eventuale);
- h) il Responsabile gestione sito internet (eventuale).

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. E' consentita una delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio ad eccezione per l'elezione del Consiglio Direttivo dove non sono ammesse deleghe.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i soci devono essere in regola con il versamento della quota avvenuto entro il 31 Dicembre dell'anno prima della data delle nuove elezioni) almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività, per la raccolta dei nominativi dei candidati a ricoprire il ruolo di revisore dei conti e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 28 Febbraio.
8.6 bis – L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza delle elezioni.

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8.8 L'avviso di convocazione delle Assemblee (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo posta; la spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in pubblica bacheca, e-mail, telefonicamente, etc.).

8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Assemblea elegge un numero da 5 fino a 10 componenti, scelti tra i soci, che faranno parte del Consiglio Direttivo.

9.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno validità quando è presente la metà più uno dei consiglieri.

9.3. La lista dei candidati da proporre all'Assemblea per il rinnovo del Consiglio verrà formata dai Consiglieri uscenti in funzione dell'adesione scritta dei singoli soci. La candidatura dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dell'Assemblea. L'elettore può esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze.

9.4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

9.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

9.6. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi con i primi soci non eletti.

9.7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

9.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.

9.11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 10 IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dall'Assemblea dei soci. Rappresenta legalmente la Pro Loco di fronte a terzi ed anche in giudizio.

10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

10.3 Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

10.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 11 IL SEGRETARIO, IL TESORIERE E IL RESPONSABILE DEL SITO INTERNET

11.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i soci iscritti della Pro Loco; il Segretario e il Responsabile del sito Internet (eventuale) sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

11.6. Il Responsabile del Sito Internet stabilisce con il Consiglio Direttivo le modalità e l'utilizzo del sito stesso assicurandone gli aggiornamenti ed le impostazioni con lo scopo di promuovere e divulgare ulteriormente tutte le attività della Pro Loco.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

12.3 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)

13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

13.3. Il Presidente Onorario decade con il Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.

ART. 14 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:

a) su richiesta di almeno due terzi più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta di almeno due terzi più uno dei Soci;

c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;

d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;

e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..

14.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 15 ENTRATE E SPESE

15.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

1) quote e contributi dei Soci;

2) eredità, donazioni e legati;

3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali. 9

ART. 16 PRESTAZIONI DEI SOCI

16.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

16.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

16.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 17 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

17.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

Contestualmente all'approvazione del bilancio.

17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 18 SCIoglimento

18.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo. l'assemblea è validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto a deliberazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di altre Associazioni di promozione sociale con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale. 10

18.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.

ART. 19 NORME FINALI

19.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

*** **

Letto, approvato e sottoscritto.

Aggiornato al 23 Febbraio 2011 secondo la legge 383/2000